

“Il Regolamento (UE) 2020/560 e le misure straordinarie del Programma FEAMP per il sostegno alla pesca e all’acquacoltura”

Eleonora Iacovoni

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, DG Pesca, Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

Dirigente Pemac IV

Lunedì 15 Giugno 2020

Misure adottate per mitigare l'impatto del COVID-19 nei settori della pesca e dell'acquacoltura

Al fine di mitigare l'impatto del COVID-19 nei settori della pesca e dell'acquacoltura, la Commissione europea è intervenuta emanando i seguenti regolamenti:

- ✓ **Regolamento (UE) 2020/460** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda **misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19** (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)
- ✓ **Regolamento (UE) 2020/558** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda **misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19**
- ✓ **Regolamento (UE) 2020/560** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda **misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura**



I regolamenti di modifica del Reg. (UE) n. 1303/2013 (CPR): Reg. (UE) 2020/460, art. 2 e Reg. (UE) 2020/558, art. 2

La Commissione ha adottato due Iniziative di Investimento in risposta al coronavirus emanando i **Regg. (UE) 2020/460 e 2020/558** che modificano, tra gli altri, il Reg. (UE) n. 1303/2013 (CPR) recante le disposizioni comuni ai fondi.

I principali articoli del Reg (UE) n. 1303/2013 modificati dai citati regolamenti e i contenuti di tali modifiche sono:

- ✓ **art. 37 «Strumenti finanziari»:** la modifica **consente agli strumenti finanziari di fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante**; sono previste, inoltre, delle deroghe relative agli strumenti finanziari e alla possibilità di non modificare la valutazione *ex ante* e di non sottoporre a modifica i *business plans* delle PMI in caso di sostegno attraverso strumenti finanziari sotto forma di capitale circolante (Reg. (UE) 2020/460, (Reg. (UE) 2020/558);
- ✓ **art. 65 «Ammissibilità»:** la modifica rende **ammissibili le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 a decorrere dal 1° febbraio 2020** (Reg. (UE) 2020/460);

I regolamenti di modifica del Reg. (UE) n. 1303/2013 (CPR): Reg. (UE) 2020/460, art. 2 e Reg. (UE) 2020/558, art. 2

- ✓ **art. 139 «Esame e accettazione dei conti»:** la modifica apportata stabilisce che la Commissione non emette un ordine di recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Questo consente agli Stati membri di **utilizzare gli importi non recuperati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19** (Reg. (UE) 2020/460);
- ✓ **art. 18 “Concentrazione tematica”:** la deroga introdotta prevede che **le dotazioni finanziarie indicate nelle richieste di modifica del Programma presentate non siano soggette ai requisiti di concentrazione tematica** (Reg. (UE) 2020/558);
- ✓ **art. 16 «Adozione e modifica dell'accordo di partenariato»** e ad altri pertinenti articoli: la deroga consente che **le modifiche apportate ai Programmi non determinano modifiche all'Accordo di Partenariato**. Inoltre, non viene verificata la coerenza dei Programmi e della loro attuazione con l'Accordo di Partenariato (Reg. (UE) 2020/558);



I regolamenti di modifica del Reg. (UE) n. 1303/2013 (CPR): Reg. (UE) 2020/460, art. 2 e Reg. (UE) 2020/558, art. 2

- ✓ **art. 87 «Eccezioni al disimpegno»:** la modifica, qualora l'epidemia di COVID-19 sia invocata come causa di forza maggiore, rende possibile sottoporre le informazioni sugli importi, per i quali non è stato possibile presentare una domanda di pagamento, in forma aggregata a livello di priorità (per le operazioni i cui costi ammissibili totali siano inferiori a 1.000.000 di EURO) (Reg. (UE) 2020/558);
- ✓ **art. 50 «Relazioni di attuazione»:** la deroga consente di **presentare la relazione annuale di attuazione (RAA) per il 2019 entro il 30 settembre 2020** per tutti i Fondi SIE. Per il FEAMP la scadenza, secondo quanto previsto dal vigente Reg. (UE) n. 508/2014 sarebbe dovuta essere il 31 maggio 2020 (Reg. (UE) 2020/558);

I regolamenti di modifica del Reg. (UE) n. 1303/2013 (CPR): Reg. (UE) 2020/460, art. 2 e Reg. (UE) 2020/558, art. 2

- ✓ **art. 127 «Funzioni dell'autorità di audit»:** la deroga consente, poiché l'epidemia di COVID-19 può costituire una valida giustificazione, all'**Autorità di Audit di avvalersi di un metodo di campionamento non statistico per l'anno contabile dal 1 luglio 2019 fino al 30 giugno 2020** (Reg. (UE) 2020/558);
- ✓ **art. 130 «Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale»:** la deroga prevede che **il contributo del FEAMP attraverso i pagamenti del saldo finale per anno contabile per ciascuna Priorità non deve superare, di oltre il 10%, il contributo del FEAMP per ciascuna Priorità**, come stabilito nella decisione della Commissione che approva il Programma Operativo. Tuttavia, **il saldo finale, nell'ultimo anno contabile, non deve superare la spesa pubblica ammissibile dichiarata e il contributo di ciascun fondo a ciascun Programma Operativo** come stabilito nella decisione della Commissione che approva il Programma Operativo. In sostanza, al fine di garantire che gli Stati membri possano sfruttare appieno il sostegno dei fondi, **è prevista un'ulteriore flessibilità per il calcolo del pagamento del saldo finale al termine del periodo di programmazione** (Reg. (UE) 2020/558).



I regolamenti di modifica del Reg. (UE) n. 508/2014: Reg. (UE) 2020/460, art. 3 e Reg. (UE) 2020/560, art. 1

La Commissione ha adottato un’Iniziativa di Investimento in risposta al coronavirus (Reg. (UE) 2020/460) e ha emanato il Reg. (UE) 2020/560 che prevede **misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura.**

I principali articoli del Reg. (UE) n. 508/2014 modificati dai citati Regolamenti e i contenuti di tali modifiche sono:

- ✓ **art. 35 «Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali»:** la modifica consente il **sostegno ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori anche in caso di perdite economiche causate da crisi sanitarie pubbliche.** Conseguentemente, viene modificato anche il titolo dell’articolo in «Fondi di mutualizzazione per crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi e emergenze ambientali» (Reg. (UE) 2020/460);



I regolamenti di modifica del Reg. (UE) n. 508/2014: Reg. (UE) 2020/460, art. 3 e Reg. (UE) 2020/560, art. 1

- ✓ **art. 57 «Assicurazione degli *stock* acquicoli»:** la modifica consente il **sostegno anche per crisi sanitarie pubbliche** (Reg. (UE) 2020/460);
- ✓ **art. 13 «Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente»:** l'articolo è sostituito per consentire **l'eliminazione dei vincoli delle attribuzioni delle risorse di bilancio, ad eccezione di quelli relativi al controllo della pesca** (art. 76), **alla raccolta di dati scientifici** (art. 77), delle quali però il 10 % delle risorse può essere utilizzato per misure connesse alla mitigazione del COVID-19, e **alla compensazione dei costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche**. Sulla base di quanto riportato nel considerando 3, ad eccezione dei citati vincoli, le risorse in regime di gestione concorrente dovrebbero essere stanziare dagli Stati membri in funzione delle loro esigenze (Reg. (UE) 2020/560);



I regolamenti di modifica del Reg. (UE) n. 508/2014: Reg. (UE) 2020/460, art. 3 e Reg. (UE) 2020/560, art. 1

- ✓ **art. 22 «Procedure e scadenze»:** la modifica prevede la possibilità di utilizzare **procedure e scadenze semplificate per le modifiche ai Programmi Operativi** riguardanti il sostegno per:
- il supporto ai pescatori per l'**arresto temporaneo** delle attività di pesca causate dall'epidemia di COVID-19 (art. 33, par. 1, lett. d)
 - i **fondi di mutualizzazione** per eventi climatici avversi e emergenze ambientali (art. 35)
 - **per le acque interne, il sostegno per l'arresto temporaneo** delle attività di pesca causate dall'epidemia di COVID-19, come disposto all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), alle condizioni di cui all'articolo 33 (art. 44, par. 4 bis)
 - la **concessione di capitale circolante e compensazione agli acquacoltori** (art. 55, par. 1, lett. b)
 - l'**assicurazione degli stock acquicoli** (art. 57)
 - i **Piani di produzione e di commercializzazione** (art. 66)
 - l'**aiuto al magazzinaggio** (art. 67)
 - la **concessione di capitale circolante e compensazioni alle imprese di trasformazione** rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 55, par. 1, secondo comma, per gli acquacoltori (art. 69, par. 3)
- compresa la riassegnazione delle relative risorse finanziarie** per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 (Reg. (UE) 2020/560);

I regolamenti di modifica del Reg. (UE) n. 508/2014: Reg. (UE) 2020/460, art. 3 e Reg. (UE) 2020/560, art. 1

- ✓ **art. 25 «Condizioni generali»:** la modifica prevede la **non applicazione del limite previsto del 15%** (del sostegno finanziario dell'Unione assegnato dallo Stato membro alle priorità dell'Unione 1, 2 e 5) **per l'arresto temporaneo delle attività di pesca causate dall'epidemia COVID-19** (art. 33, paragrafo 1, lettera d) (Reg. (UE) 2020/560);
- ✓ **art. 33 «Arresto temporaneo delle attività di pesca»:** la modifica prevede il sostegno per **l'arresto temporaneo delle attività di pesca** anche qualora l'interruzione temporanea si verifichi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 **a seguito dell'epidemia di COVID-19**, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (art. 33, paragrafo 1, lettera d). Inoltre, **il limite massimo di concessione del sostegno, pari a sei mesi** nel corso del periodo dal 2014 al 2020, **non si applica** nel caso di arresto temporaneo delle attività di pesca causate dall'epidemia COVID-19. Viene introdotta la **deroga ai 120 giorni minimi di attività di pesca** in mare per la concessione del sostegno per le imbarcazioni immatricolate da meno di due anni e per i pescatori che hanno iniziato a lavorare da meno di due anni (Reg. (UE) 2020/560);

I regolamenti di modifica del Reg. (UE) n. 508/2014: Reg. (UE) 2020/460, art. 3 e Reg. (UE) 2020/560, art. 1

- ✓ **art. 44 «Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne»:** la modifica consente di attuare l'arresto temporaneo ai sensi dell'articolo 33, per cause legate al COVID-19, anche nelle acque interne (Reg. (UE) 2020/560);
- ✓ **art. 55 «Misure sanitarie»:** la modifica prevede la **concessione di capitale circolante e compensazione versata agli acquacoltori** per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 **a seguito dell'epidemia di COVID-19** (Reg. (UE) 2020/560);
- ✓ **art. 66 «Piani di produzione e di commercializzazione»:** la modifica prevede un **incremento dal 3 al 12% del valore medio annuo della produzione commercializzata** e per le organizzazioni di produttori riconosciute recentemente **del valore medio annuo della produzione** dei relativi membri, quale importo limite per la concessione del sostegno. Inoltre, prevede, relativamente all'**anticipo** che può essere concesso pari al 50% nel Reg. (UE) n. 508/2014, la possibilità che lo stesso possa essere compreso **tra il 50 e il 100%** (Reg. (UE) 2020/560);



I regolamenti di modifica del Reg. (UE) n. 508/2014: Reg. (UE) 2020/460, art. 3 e Reg. (UE) 2020/560, art. 1

- ✓ **art. 67 «Aiuto al magazzinaggio»:** la modifica rende **operativo l'aiuto al magazzinaggio**, a partire dal 1° febbraio fino al 31 dicembre 2020, **laddove ciò sia necessario per rispondere all'epidemia di COVID-19**. Si finanzia la **compensazione per le Organizzazioni di Produttori e le Associazioni di Organizzazioni di Produttori che immagazzinano i prodotti della pesca e dell'acquacoltura** (Reg. (UE) 2020/560).
- ✓ **art. 69 «Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura»:** la modifica consente la **concessione di capitale circolante e compensazioni alle imprese di trasformazione** rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, **per gli acquacoltori** (Reg. (UE) 2020/560).



I regolamenti di modifica del Reg. (UE) n. 508/2014: Reg. (UE) 2020/460, art. 3 e Reg. (UE) 2020/560, art. 1

- ✓ **art. 94 «Determinazione dei tassi di cofinanziamento»:** la modifica lascia inalterata la partecipazione del Fondo FEAMP al 50% per l'articolo 33 comma 1 lett. a), b) e c), l'articolo 34 e l'articolo 41 comma 2, mentre lo Stato membro può scegliere un **tasso di partecipazione del Fondo dal 20% al 75% della spesa pubblica per l'arresto temporaneo come conseguenza del COVID-19** di cui all'art.33, comma 1 lett. d) (Reg. (UE) 2020/560);
- ✓ **art. 95 «Intensità dell'aiuto pubblico»:** la modifica consente un'intensità di aiuto pari al **100% anche alle compensazioni di cui all'art. 69, par. 3** (Reg. (UE) 2020/560).



Il regolamento di modifica del Reg. (UE) n. 1379/2013: Reg. (UE) 2020/560, art. 2

Gli articoli del Reg. (UE) n. 1379/2013 modificati dal citato Regolamento e i contenuti di tali modifiche sono:

- ✓ **art. 8 «Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori»:** la modifica consente **l'introduzione della gestione dell'ammasso temporaneo di prodotti dell'acquacoltura** (Reg. (UE) 2020/560);
- ✓ **art. 30 «Meccanismo di ammasso»:** l'articolo è sostituito per **disciplinare i meccanismi di ammasso per i prodotti dell'acquacoltura** (Reg. (UE) 2020/560);
- ✓ **art. 31 «Prezzi limite di attivazione del meccanismo di ammasso»:** l'articolo è adeguato conseguentemente all'introduzione dei prodotti dell'acquacoltura e **definisce i criteri per la determinazione dei prezzi limite non determinati prima dell'epidemia di COVID-19** (Reg. (UE) 2020/560).

